

L.P. 16 agosto 1982, n. 13 (1).

Norme rivolte al miglioramento delle condizioni in cui avviene la nascita negli ospedali della provincia di Trento e alla tutela dei bambini in cura o degenti in ospedale.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 24 agosto 1982, n. 39.

Art. 1

Finalità ed obiettivi della legge.

Con la presente legge la Provincia di Trento si propone l'obiettivo di migliorare le condizioni nelle quali avviene la nascita negli ospedali o in case di cura private convenzionate. È consentita la presenza del padre del nascituro o di altra persona di fiducia della donna durante la nascita del figlio.

La Provincia si propone altresì l'obiettivo di garantire ai bambini in cura e, particolarmente a quelli degenti in ospedale o in case di cura private convenzionate, strutture, servizi, assetti organizzativi e normativi che consentano la continuità dei rapporti affettivi e sociali.

TITOLO I

Disposizioni per il miglioramento delle condizioni in cui avviene la nascita negli ospedali della provincia di Trento

Art. 2

Assistenza alla partoriente.

Dal momento del ricovero della donna nel reparto di maternità e fino alla dimissione della stessa è consentito al padre del nascituro, o ad altra persona di fiducia della madre, di visitarla in ogni momento, compatibilmente con le esigenze del reparto, anche oltre le normali ore di visita.

È consentita, quando la donna o la coppia lo richieda, la presenza del padre del nascituro o di altra persona di fiducia durante tutta la fase del parto, dalla preparazione in sala travaglio al momento della nascita.

È inoltre consentito ai figli, anche minori di dieci anni, di far visita alla madre e al neonato ricoverati nei reparti di maternità, compatibilmente con le esigenze del reparto.

I sanitari responsabili dei reparti daranno le disposizioni di carattere igienico necessarie perché sia possibile fruire del disposto dei commi precedenti.

Nelle sezioni neonatali degli ospedali e delle case di cura private convenzionate, alla donna è garantita la possibilità di avere accanto il bambino per tutto il periodo di degenza, compatibilmente con le esigenze di ordine strettamente sanitarie anche al fine di agevolare l'allattamento materno precoce.

Art. 3

Assistenza al neonato.

Sin dal momento della nascita il neonato viene tutelato, dal punto di vista giuridico, attraverso la notifica di ricovero e la compilazione della cartella clinica.

Anche nel caso di neonati immaturi o con patologia grave, che necessitino di ricovero in un centro di terapia intensiva, è garantita la continuità del rapporto con la madre ed è agevolato l'allattamento materno.

Al centro di cui al precedente comma è reso possibile l'accesso dei genitori, ai quali è consentito, nei limiti imposti dalle terapie adottate, accudire direttamente al neonato.

Art. 4

Strutture dei reparti di maternità.

Per consentire l'attuazione di quanto disposto dai precedenti articoli, si provvederà all'adeguamento delle strutture e dei servizi dei reparti di maternità con particolare riguardo alla sala travaglio e alla sala parto, e di quelli di patologia neonatale, entro il periodo di validità del primo piano sanitario provinciale e secondo le direttive di attuazione dello stesso.

I reparti neonatali dovranno essere nettamente separati dai luoghi ove si svolgono gli interventi e le degenze per interruzione di gravidanza.

Art. 5

Corsi di aggiornamento per il personale medico e paramedico addetto ai reparti di maternità e patologia neonatale.

Al personale medico e paramedico impiegato nei reparti di maternità la Provincia e le Unità sanitarie locali assicurano iniziative di aggiornamento anche a carattere seminariale allo scopo di migliorare la conoscenza e preparazione sulle diverse modalità di parto e l'assistenza allo stesso nelle varie fasi.

Art. 6

Corsi preparatori al parto.

Allo scopo di preparare la coppia ad affrontare insieme il parto, i servizi di consultorio della provincia di cui alla *legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20*, sono tenuti ad organizzare corsi aperti

ad entrambi i genitori, avvalendosi anche del personale operante nei reparti di ostetrica-ginecologia e pediatria, degli ospedali e degli altri servizi competenti.

Tali corsi saranno pubblicizzati, invitando la donna e la coppia a parteciparvi fin dai primi mesi della gravidanza.

In armonia a quanto previsto dalla *legge 22 maggio 1978, n. 194*, è favorita la collaborazione delle associazioni del volontariato.

Art. 7

Integrazione tra Consultori familiari e ospedali della provincia e altri servizi operanti nelle Unità sanitarie locali.

Al fine di garantire la continuità nell'assistenza alla donna durante la gravidanza e in occasione del parto deve essere assicurato un rapporto reciproco e permanente di promozione, informazione e collaborazione tra i Consultori di cui alla *legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20*, e gli ospedali.

Affinché l'assistenza della donna durante la gravidanza e in occasione del parto non abbia a presentare scompensi e soluzioni di continuità, sarà agevolato l'accesso di figure professionali presenti nel Consultorio ed in altri servizi sanitari alla struttura ospedaliera.

In armonia a quanto previsto dalla *legge 22 maggio 1978, n. 194*, è favorita la collaborazione delle associazioni del volontariato.

TITOLO II

Disposizioni a tutela del bambino in cura o degente in ospedale

Art. 8

Assistenza al bambino in cura o degente in ospedale.

Nel rispetto dei principi enunciati dalla «dichiarazione dei diritti del bambino», allo scopo di assistere sul piano psicologico ed affettivo i bambini in cura o degenti in ospedale o in case di cura private convenzionate ed al fine di evitare agli stessi traumi emotivi, la madre o il padre, o, in casi eccezionali, una persona da loro delegata, può assistere i bambini per tutto il corso del ricovero.

Alla madre o al padre sono consentite in ogni caso, nel rispetto delle norme igieniche ed organizzative che regolano il lavoro in ospedale, visite ai bambini senza limiti anche al di fuori del normale orario di visita compresa l'assistenza alle prestazioni medico-infermieristiche anche ambulatoriali.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione sempreché non sussistano particolari forme morbose che consiglino l'isolamento dell'ammalato.

I sanitari curanti forniranno ai genitori del bambino ricoverato tutte le informazioni che riguardano l'evolversi della malattia e le terapie adottate.

Nessuna sperimentazione clinica potrà essere effettuata su bambini ricoverati senza che i sanitari curanti abbiano ottenuto il consenso da parte dei genitori o da chi ne esercita la potestà.

Art. 9

Strutture e servizi nelle divisioni pediatriche.

Negli ospedali e nelle case di cura private convenzionate, per i quali sono previste divisioni pediatriche, dovranno essere realizzati tutti i servizi, anche di carattere provvisorio, affinché le persone di cui all'articolo 8 siano facilitate nella loro presenza ed assistenza ai bambini.

Nei progetti di costruzione di nuove opere e in quelli di ristrutturazione o di ampliamento delle divisioni pediatriche di cui al comma precedente, devono essere previsti il numero dei letti, anche mobili, per ogni stanza di reparto pediatrico da riservarsi alla persona di cui all'articolo 8, una congrua dotazione di servizi igienici e gli spazi riservati a sale gioco e sale di studio.

Alle persone di cui al primo comma dell'articolo 8 viene garantito, a pagamento, l'utilizzo del servizio-mensa dell'ospedale o della casa di cura privata convenzionata, qualora sia fornita di tale servizio.

Le malattie dell'età pediatrica che necessitino di particolari interventi specialistici devono essere curate con la collaborazione degli specialisti nelle divisioni pediatriche escludendo, nei limiti del possibile, il ricovero nei reparti per adulti.

Ai bambini ricoverati sarà garantita la presenza di animatori del tempo libero e delle attività ludiche.

I bambini in età scolare dovranno avere a loro disposizione personale con compiti didattici.

Gli ospedali e le case di cura private convenzionate sono altresì tenuti ad assicurare la possibilità della degenza giornaliera per i casi che non richiedono l'ospedalizzazione.

Art. 10

Corsi di formazione ed aggiornamento.

I corsi di formazione professionale per il personale paramedico e i corsi di aggiornamento di tutto il personale operante nelle divisioni pediatriche dovranno prevedere lo studio dello sviluppo psicologico, cognitivo ed espressivo del bambino ed una adeguata esperienza pratica.

Tali corsi saranno organizzati con la collaborazione di altri servizi che affrontano tematiche analoghe.

Il personale ospedaliero sarà disponibile a preparare adeguatamente le persone di cui all'articolo 8 affinché collaborino e partecipino all'assistenza del bambino ricoverato e siano, in tal modo, facilitate nel loro inserimento nell'ambiente ospedaliero.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
